



PROVINCIA DI PISA
**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto nr. 92 del 21/09/2022

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI PISA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Hash:

DEL_DECP_92_2022.pdf.p7m

B07E45207FA7020FA752B33EE1F06716AFA8212A82DF5DD3E97DFB35489A21F536EF2B97
795EF528EAF71150FDE45D9472D6964ADB822B9043EE140E3D104435

Allegato A.pdf.p7m

2F7FE6B2F74E29823BD596757595FEBE8506CCAB3ABC79D8FE12415D5810EEFCD3B2CE6
F2FED01C6EC4DC408A168F66EEF03E90F509D91985E99B43DB6DB2E3A



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE

DECRETO PRESIDENZIALE

Proposta nr. 2420 del 2022

Decreto nr. 92/2022

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI PISA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

IL PRESIDENTE

nell'esercizio dei poteri assunti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e della Legge 56/2014;

con l'assistenza del Segretario generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 2, T.U. n° 267/2000, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

VISTI gli artt. 11 bis, 11 ter, 11 quater ed 11 quinquies del D.Lgs. 118/2011 come modificato successivamente, con particolare riferimento al D.Lgs. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato stabilendo altresì che il bilancio consolidato deve essere approvato il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

DATO ATTO che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della (Giunta Provinciale), i cui poteri sono assunti dal Presidente dell'Ente Provincia ai sensi della L. 56/2014;

CONSIDERATO che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono state considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale

indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata; dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, sono considerate partecipate tutte le società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa dei voti, esercitabili in assemblea, pari o superiori al 20% o al 10% se la società è quotata. In caso di affidamento diretto di servizi pubblici locali, la società sarà considerata partecipata indipendentemente dalla quota posseduta;

CONSIDERATO che dal 2022, con riferimento all'esercizio 2021, gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

a irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3%.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rivelarsi di interesse ai fini del consolidamento.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10%, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

PRESO ATTO delle modifiche introdotte dal DM 11.08.2017 che interessano l'esercizio 2017 e quelle che interessano a partire dall'esercizio 2018;

RILEVATO che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Provincia di Pisa sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

DATO ATTO che, la Provincia di Pisa con:

-decreto presidenziale n. 105 del 18/09/2018 ha provveduto alla individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione pubblica e del Perimetro di consolidamento per l'esercizio finanziario 2017;

-decreto presidenziale n. 116 del 22/10/2018 ha provveduto alla individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione pubblica e del Perimetro di consolidamento per l'esercizio finanziario 2017 – Rettifica;

-decreto presidenziale n. 109 del 21/09/2018 ha provveduto ad approvare il Bilancio Consolidato dell'esercizio finanziario 2017;

-decreto presidenziale n. 109 del 19/09/2019 ha provveduto alla individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione pubblica e del Perimetro di consolidamento per l'esercizio finanziario 2018;

-delibera di consiglio n. 32 del 25/09/2019 ha provveduto ad approvare il Bilancio Consolidato dell'esercizio finanziario 2018, a fini conoscitivi, in quanto non obbligata alla predisposizione;

-decreto presidenziale n. 90 del 16/09/2020 ha provveduto alla individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione pubblica e del Perimetro di consolidamento per l'esercizio finanziario 2019;

-decreto del presidente n. 78 del 06/09/2021 ha provveduto alla individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione pubblica e del Perimetro di consolidamento per l'esercizio finanziario 2020;

DATO inoltre atto della delibera del Consiglio provinciale n. 26 del 26/11/21 “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.LGS. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100;

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4;

DATO ATTO CHE il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/12/2011 all'art. 23, ha disciplinato che sulla base dei risultati della sperimentazione verrà valutato se comprendere tra le Società partecipate anche quelle nelle quali l'Ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti esercitabili in assemblea pari a superiori al 20% e dato atto che per la Provincia di Pisa, le Società indirette, non possono che risultare irrilevanti, in considerazione della irrilevanza della partecipazione diretta stessa;

STABILITO che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Provincia di Pisa”, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi ai quali la Provincia ha partecipato nell'anno 2021:

<i>Tipologia</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Forma Giuridica</i>	<i>% partecipazione</i>
Società controllata	Società Agricola FONDI RUSTICI MONTEFOSCOLI S.r.l	Società a responsabilità limitata	99,664
Società partecipata	Polo NAVACCHIO S.p.A.	Società per azioni	46,748
Società	PONT-TECH S.r.l.	Società consortile a	27,140

partecipata		responsabilità limitata	
Società partecipata	Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A.	Società per azioni	0,997
Società partecipata	TOSCANA ENERGIA S.p.A.	Società per azioni	0,081
Società partecipata	TOSCANA AEROPORTI S.p.A.	Società per azioni	4,910

DATO ATTO che, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” della Provincia di Pisa, la soglia di rilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto provinciale dell’anno 2021, ultimo rendiconto disponibile, ed è risultata la seguente:

Dati rendiconto Provincia di Pisa	Anno 2021	Soglia di Rilevanza 3%
Totale attivo	361.367.995,31	10.841.039,86
Totale Patrimonio Netto	224.474.769,35	6.734.243,08
Totale componenti positivi della Gestione	74.672.049,81	2.240.161,49

Effettuata la verifica della soglia di irrilevanza dei dati della Provincia sugli enti e Società controllati e partecipati e non cessati nel 2021 (Allegato A);

RILEVATO ALTRESI’ che le “Società controllate e partecipate”, oltre a presentare un’incidenza inferiore al 3% per tutti e tre i parametri di cui al principio sopra citato, non presentano bilanci che possono considerarsi “significativi” ai fini del bilancio consolidato in quanto non sono affidatarie di alcun servizio da parte dell’Ente e in quanto alcune sono oggetto di dismissione e di liquidazione, tutt’ora in corso;

VISTI il parere favorevole di **regolarità tecnica**, espresso dal Dirigente del Servizio ed il parere di **regolarità contabile** espresso dal Ragioniere generale, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto che l’atto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;

DECRETA

- 1 Di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Pisa” per l’esercizio finanziario 2021, i seguenti organismi partecipati (elenco soggetto ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio) con riferimento al consolidamento del bilancio dell’esercizio successivo:

Tipologia	Denominazione	Forma Giuridica	% partecipazione
Società controllata	Società Agricola FONDI RUSTICI MONTEFOSCOLI S.r.l	Società a responsabilità limitata	99,664
Società partecipata	Polo NAVACCHIO S.p.A.	Società per azioni	46,748
Società partecipata	PONT-TECH S.r.l.	Società consortile a responsabilità limitata	27,140
Società	Interporto Toscano A. Vespucci	Società per azioni	0,997

partecipata	S.p.A.		
Società partecipata	TOSCANA ENERGIA S.p.A.	Società per azioni	0,081
Società partecipata	TOSCANA AEROPORTI S.p.A.	Società per azioni	4,910

- 2) Di prendere atto delle seguenti verifiche della soglia di rilevanza del Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Pisa (Allegato A).
- 3) Di dare atto, che secondo i criteri di cui all'allegato n. 4/4 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i non sussiste, all'interno del Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Pisa, obbligo di approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio finanziario 2021.
- 4) Di dare atto che la sommatoria di tutte le altre partecipate e/o controllate presenta, complessivamente, una incidenza inferiore al 10% irrilevante rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.
- 5) Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo.
- 6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente
Massimiliano Angori

Allegato A

Tipologia	Denominazione	Forma giuridica	% part.ne	Attivo	Patrimonio netto	Ricavi (Valore della produzione)	Attivo % su E.L.	PN % su E.L.	Ricavi % su E.L.	Totale %
Società controllate	Società Agricola FONDI RUSTICI MONTEFOSCOLI S.r.l.	Società a responsabilità limitata	99,664	6.974.374,10	6.205.439,43	1.461.713,09	1,93	2,76	0,02	4,71
Società controllate	Polo NAVACCHIO S.p.A.	Società per azioni	46,748	8.553.151,05	4.077.762,59	783.684,87	2,367	1,817	1,050	5,23
Società partecipata	PONT-TECH S.r.l.	Società consortile a responsabilità limitata	27,14	405.019,99	216.808,43	164.950,14	0,112	0,097	0,221	0,43
Società partecipate	Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A.	Società per azioni	0,997	1.089.003,89	316.818,11	36.554,95	0,301	0,141	0,049	0,49
Società partecipate	TOSCANA ENERGIA S.p.A.	Società per azioni	0,081	866.578,67	343.076,97	171.412,81	0,240	0,153	0,230	0,62
Società partecipate	TOSCANA AEROPORTI S.p.A. (Società quotata non considerata ai sensi dell'art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011 per gli esercizi 2015-2017)	Società per azioni	4,91	16.011,07	4.988,85	2.358,71	0,004	0,002	0,003	0,01
Totale							4,955	4,974	1,572	



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di Decreto n. 2420/2022

ad oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI PISA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Pisa li, 14/09/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(FIORAVANTI PAOLA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

RAGIONERIA GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di Decreto n. 2420/2022
ad oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI PISA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021,
si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile degli atti, tenuto conto che l'atto comporta riflessi diretti e indiretti
sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Pisa li, 15/09/2022

Sottoscritto dal Ragioniere Generale
(FIORAVANTI PAOLA)
con firma digitale